



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 18 dicembre 2014
Prot. n. 0011297/U/24

Circolare n. 1110
Allegati: 2
VIA E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di
lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: nuovo regolamento formazione continua.

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Obbligo formativo



4. Materie e programma formativo
5. Modalità di conseguire i crediti
6. Sospensione e riproporzionamento dell'obbligo formativo
7. Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli Provinciali dell'Ordine
8. Sanzioni
9. Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale

1. Premessa

Il Nuovo regolamento sulla formazione continua, in continuità con il precedente, valorizza nell'ambito delle disposizioni relative alla riforma delle professioni ed in particolar modo dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 il dovere di formazione professionale del Consulente del Lavoro. Tale dovere mira a realizzare l'obbligo di ordinare e curare la propria attività professionale e la propria competenza in conformità al principio di professionalità specifica a tutela e nel migliore interesse della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

2. Quadro normativo di riferimento

- art. 23, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- art. 14, comma 1, lettera i), della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- art. 23, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- art. 3, comma 5, lettera b), della legge 14 settembre 2011, n. 148;
- art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- art. 3 del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209 del 3 ottobre 2008 ed in vigore dal 2 dicembre 2008;
- art. 9 del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209 del 3 ottobre 2008 ed in vigore dal 2 dicembre 2008.

3. Obbligo formativo

- Il Consulente del Lavoro iscritto all'albo è obbligato a svolgere la formazione continua disciplinata dal regolamento indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività professionale.

4. Materie e programma formativo

- Le materie oggetto del programma formativo inerenti all'area giuridico-economica sono indicate nell'art. 2 del regolamento. I Consigli Provinciali degli Ordini dovranno, per quanto possibile, organizzare i corsi di formazione in modo tale da offrire agli iscritti tutte le opportunità formative nelle suddette aree tematiche.



- Il periodo formativo di valutazione rimane invariato rispetto al precedente regolamento ed è di durata biennale coincidente con l'anno civile. I crediti da conseguire nel biennio ammontano a n. 50 di cui 6 nelle materie ordinamentali e deontologiche. Fermo restando l'ammontare minimo predetto, per ciascun anno civile il Consulente deve conseguire almeno 16 crediti. E' inoltre prevista la possibilità di beneficiare di un debito formativo corrispondente a n. 9 crediti. Questi ultimi dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.
- I Consulenti del Lavoro scelgono liberamente lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 5 nonché gli eventi indicati nell'art. 4, del regolamento, purché inerenti le materie giuridiche-economiche. Questi ultimi possono essere organizzati da:
 - a. Consiglio Nazionale dell'Ordine e dalle sue Fondazioni;
 - b. Consigli Provinciali dell'Ordine anche in collaborazione o in convenzione con altri soggetti *(tale ipotesi può essere utilizzata anche per eventuali eventi in itinere già programmati da soggetti terzi e già autorizzati dagli stessi Consigli Provinciali)*;
 - c. da associazioni di iscritti agli albi e da soggetti terzi, i quali dovranno essere autorizzati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine previo parere vincolante del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
- Sono ritenuti altresì idonei alla finalità formativa gli eventi organizzati da altri Ordini dell'area giuridica-economica purché attinenti alle materie indicate nell'art. 2 del regolamento e che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dallo stesso.

5. Modalità di conseguire i crediti

- I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi indicati nell'art. 4 e con lo svolgimento delle attività formative previste dall'art. 5 del regolamento. Il valore del credito è commisurato all'ora; ad ogni ora di partecipazione ad un evento è attribuito un credito. Gli eventi sono infrazionabili salvo diversa disposizione del Consiglio Provinciale.
- Inoltre, fermo restando il rispetto dei requisiti della piattaforma informatica indicati nella determina allegata al regolamento, i crediti possono essere conseguiti nella modalità e-learning.

6. Sospensione e riproporzionamento dell'obbligo formativo

- Negli specifici casi indicati nell'art. 10 del regolamento, quali ad esempio: malattia, infortunio, maternità, adozione, ecc., su richiesta dell'interessato, il Consiglio Provinciale dell'Ordine sospende e riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dal Consulente del Lavoro unitamente alla dichiarazione da presentarsi entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio.
- Per i Consulenti neoiscritti l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione all'albo ed i relativi crediti sono riproporzionati.

7. Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli Provinciali dell'Ordine

- Il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla scadenza del biennio formativo deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta. La stessa deve contenere l'elencazione delle attività formative svolte e dei crediti formativi conseguiti mediante la partecipazione agli eventi.



- I Consigli Provinciali degli Ordini entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della sopradetta dichiarazione accerteranno la veridicità delle stesse attraverso verifiche a campione. I Consulenti del Lavoro durante tale periodo sono tenuti a conservare la documentazione comprovante la formazione svolta e dichiarata al Consiglio dell'Ordine.

8. Sanzioni

- Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal regolamento costituisce illecito disciplinare. Di conseguenza, fermo restando quanto disposto nel merito dalla legge n. 12/1979 e dal regolamento sulle procedure disciplinari, il Consulente del Lavoro inadempiente sarà soggetto alle sanzioni previste dal titolo V della predetta legge 12/1979.

9. Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale

- I Consigli Provinciali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell'anno precedente.
- Entro il 30 settembre dell'anno successivo alla scadenza del biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale un'informativa con l'indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.
- Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)